



F.L.E.P.A.R.
Federazione Legali e Professionisti
delle Amministrazioni della Repubblica
Aderente CODIRP
flepar@virgilio.it

Alla II Commissione
GIUSTIZIA
Camera

C. 594 D'Orso, C. 735 Gribaudo, C. 751 D'Orso, C. 867 Calderone, C. 2432 Pittalis, C. 2629 Governo, C. 2633 Dori (Riforma ordinamento forense)

Proposte FLEPAR
-Avvocati pubblici-

DDL A.C. 2629 *“Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento forense”* –
Ministro Carlo Nordio

abbinato :

A.C. 2432 *“Ordinamento della professione forense”*

(29.05.2025, Presentato alla Camera) - **On. Pietro Pittalis e altri**

Sottoponiamo all’attenzione della Commissione alcune osservazioni in merito alle abbinare, suindicate proposte di legge.

In dettaglio:

- **art. 2, comma 1, lett. q) legge Delega al Governo n. 2629**, per la riforma dell’ordinamento forense, recante la disciplina degli avvocati operanti presso gli uffici legali degli enti pubblici.

In continuità con la normativa vigente, sono chiariti principi e criteri



F.LE.PAR.
Federazione Legali e Professionisti
delle Amministrazioni della Repubblica
Aderente CODIRP
flepar@virgilio.it

direttivi della disciplina degli avvocati degli enti pubblici.

In particolare, al numero 1), si prescrive che deve essere assicurata la piena indipendenza e **autonomia nella trattazione esclusiva e stabile** degli affari legali dell'ente e un trattamento economico adeguato alla funzione professionale **svolta**, mentre al numero 2) si esplicita che l'iscrizione all'Albo è obbligatoria per compiere le prestazioni riservate agli avvocati, le quali possono essere rese **esclusivamente in favore dell'ente pubblico** presso cui risultano assunti con contratto di lavoro subordinato.

- **art. 33 A.C. n. 2432, ordinamento professione forense**, recante norme relative agli avvocati degli enti pubblici, prevede che *"l'avvocato dell'ente pubblico possa esercitare l'attività solo in favore dell'ente pubblico presso cui risulta assunto con contratto di lavoro dipendente"* e che *"debba essere assicurato un trattamento economico adeguato alla funzione svolta."*

Il comma 3 del medesimo art. 33 prevede una opportuna concretizzazione dell'adeguatezza economica, richiamando gli specifici compensi professionali già previsti per gli Avvocati pubblici dall'art. 4 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, così statuendo: *"I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, costituiscono elemento fondamentale del trattamento economico e sono computati ai fini degli emolumenti indiretti e differiti nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva."*

Viene in tal modo considerato il duplice status di avvocati dipendenti



F.LE.PAR.
Federazione Legali e Professionisti
delle Amministrazioni della Repubblica
Aderente CODIRP
flepar@virgilio.it

pubblici, secondo le norme regolanti i rapporti di lavoro; e di avvocati iscritti all'Albo, e tenuti al primario rispetto delle norme deontologiche, ordinistiche e di legge professionale,

Si propone,

[nell'abbinamento o unificazione o adattamento con il DDL A.C. 2629](#) di sostituire l'espressione "trattamento economico" con quella di "**trattamento stipendiale**", ripetendo e ritrascrivendo il medesimo art. 33 dell' A.C. n. 2432 nei seguenti termini:

*"I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, costituiscono elemento fondamentale del **trattamento stipendiale** e sono computati ai fini degli emolumenti indiretti e differiti nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva."*

Osservazioni:

1. Premessa e finalità delle norme

Come illustrato nella relazione di presentazione del DDL 2629, la riforma chiarisce il perimetro delle attività riservate agli avvocati, compresi quelli che esercitano attività legale per conto di enti pubblici, resolvendo questioni interpretative sorte durante l'applicazione della legge vigente.

Come indicato nella relazione tecnica del progetto legge 2629, l'articolo



F.LE.PAR.
Federazione Legali e Professionisti
delle Amministrazioni della Repubblica
Aderente CODIRP
flepar@virgilio.it

2, comma 1, contiene i principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, riguardanti alcuni ambiti di intervento, tra cui i "a) *principi fondamentali dell'ordinamento forense; ... c) codice deontologico; ... g) compenso dell'avvocato; ... q) disciplina degli avvocati degli uffici legali di enti pubblici; ...*".

L'intervento in esame, si colloca, pertanto, nell'ottica di una compiuta regolamentazione delle suddette nuove forme di esercizio della professione e, nel contempo, di superamento dei dubbi interpretativi emersi alla luce dell'applicazione delle disposizioni della citata legge n. 247 del 2012.

Le disposizioni mirano a garantire un inquadramento ordinistico e contrattuale coerente con la natura forense dell'attività svolta in favore degli Enti pubblici e con la "esclusività" del correlato rapporto di lavoro dipendente attraverso:

- iscrizione nell'Albo Avvocati presso i Consigli dell'Ordine degli Avvocati;
- garanzie di piena indipendenza e autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente;
- trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, determinato in base ai principi stabiliti ex lege;
- esercizio del potere disciplinare secondo le normative applicabili a tutti gli Avvocati, privati e pubblici, mediante gli organismi previsti (Consiglio Nazionale Forense, Consigli dell'Ordine, ecc.).

2. Profili applicativi che meriterebbero precisazioni

La previsione di cui al suindicato art. 33 A.C. 2432 non è al momento inserita tra le disposizioni della legge delega A.C. 2629, riferite all'art. 23



F.LE.PAR.
Federazione Legali e Professionisti
delle Amministrazioni della Repubblica
Aderente CODIRP
flepar@virgilio.it

della Legge Forense 247/2012, mentre è da ritenersi necessaria in un contesto normativo che si propone tra l'altro di valorizzare la professione forense e i presidi di legalità, superando incertezze e interpretazioni non univoche, assicurando omogeneità ed effettività al trattamento giuridico ed economico degli avvocati, compresi quelli degli enti pubblici, che operano in regime di integrale esclusività per la PA.

Riteniamo opportuno chiarire:

a) che il trattamento economico a cui si riferisce l'art. 33 della proposta di legge A.C. 2432 dovrebbe essere inserito anche nelle disposizioni della legge delega (in riferimento all'art. 23 della Legge Forense), utilizzando in particolare la dicitura: *“Trattamento stipendiale adeguato, comprensivo dei compensi professionali di cui all'art. 4 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, computati ai fini degli emolumenti indiretti e/o differiti”*;

b) che tra le disposizioni della proposta di legge A.C. 2432 e del disegno di Legge Delega A.C. 2629 sono definiti quadro complessivo e specifiche di attività professionali e criteri oggettivi misurati secondo parametri di legge, a cui si raccordano regolamenti interni degli enti, onde garantire omogeneità di trattamento ed evitare contenziosi riguardo ad avvocati pubblici che sono obbligati al vincolo di esclusività dell'attività professionale per la Pubblica Amministrazione.

Conclusioni

Come descritto in presentazione del DDL 2629, *“la riforma delinea un nuovo modello di professione forense in grado di rispondere alle sfide contemporanee mantenendo saldi i valori fondamentali, in modo che*



F.LE.PAR.
Federazione Legali e Professionisti
delle Amministrazioni della Repubblica
Aderente CODIRP
flepar@virgilio.it

l'avvocatura possa risultare rafforzata nel suo ruolo costituzionale di presidio delle libertà e dei diritti, con maggiori garanzie di indipendenza e autonomia, ma anche con responsabilità accresciute”.

Sempre nel medesimo progetto legislativo 2629 viene precisato che la tecnica della novella legislativa è finalizzata a gestire il passaggio dal vecchio al nuovo sistema in modo graduale e armonico, tutelando le situazioni giuridiche in corso e garantendo continuità nell'esercizio della professione.

Le proposte di legge abbinata rappresentano un ulteriore, avanzato perfezionamento della regolamentazione dell'Avvocatura e, nello specifico, dell'Avvocatura Pubblica, valorizzando principi e azioni di legalità nel sistema pubblico, unitamente all'uniformità e qualità dell'agire professionale e amministrativo e della sua rappresentanza e difesa in giudizio e in ambito consulenziale.

Le previsioni di riforma dell'ordinamento forense, oltre all'evoluzione dell'ambito giudiziario, sono parte integrante del rafforzamento dell'intero sistema pubblico.

FLEPAR è a disposizione per ogni eventuale precisazione e confronto.

Data del 2.12.2025

Con osservanza.

Tiziana Cignarelli

Segretario Generale FLEPAR